

COMUNE DI CIAMPINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



**Regolamento Comunale per la
disciplina dell’Imposta di
Soggiorno**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 31.10.2019
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15.04.2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 17.12.2025

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell’imposta
- Art. 6 - Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive
- Art. 7 - Attività di controllo e accertamento dell’imposta
- Art. 8 - Sanzioni
- Art. 9 - Riscossione coattiva
- Art. 10 - Rimborsi
- Art. 11 - Contenzioso
- Art. 12 - Dirigente responsabile dell’imposta
- Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 14 – Tabella tariffe imposta di soggiorno

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e successive modificazioni dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 ed eventuali successive integrazioni.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato interamente a finanziare gli interventi per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, per la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché e dei relativi servizi pubblici locali, anche su proposte delle associazioni di categoria, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2
Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni ex art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011. Tale norma è stata poi modificata dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché dall'art. 1, comma 787, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 Gennaio 2020.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Ciampino.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento effettuato, dal 1 gennaio al 31 dicembre, nelle tipologie di strutture ricettive elencate nel comma precedente (di cui alla legge regionale in materia di turismo), ubicate nel territorio del Comune di Ciampino, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, oppure 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare purché effettuati nella stessa medesima struttura ricettizia.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono tenuti al pagamento dell'imposta i soggetti, non residenti nel Comune di Ciampino, che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, i gestori delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
3. I soggetti che incassano l'imposta sono tenuti a rilasciare al soggetto passivo una ricevuta da cui risulti il numero dei pernottamenti e il pagamento effettuato.

4. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno.
5. Nel caso di rifiuto a corrispondere l'imposta dovuta al Comune, il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a sottoscrivere la dichiarazione di rifiuto e a presentarla al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, dovrà versare la stessa in qualità di Responsabile del pagamento;

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie private o pubbliche del territorio della provincia di Roma, in ragione di un accompagnatore per paziente maggiorenne o due accompagnatori per paziente minorenne;
 - c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, *regionali*, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - e) i soggetti con invalidità al 100% riconosciute dalle autorità competenti;
 - f) i soggetti che effettuino essi stessi cure ospedaliere o terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della provincia di Roma;
 - g) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della documentazione provante il requisito che dà diritto all'esenzione:

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle tipologie delle strutture e di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive

1. I gestori di strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Ciampino, sono responsabili del pagamento d'imposta e in quanto tali, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I gestori delle strutture in quanto responsabile al pagamento dell'imposta, sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- Informare in appositi spazi, i propri ospiti dell’istituzione e dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all’uopo predisposto;
 - Essere accreditato al sistema informativo per la gestione dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Ciampino;
 - Richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro la partenza del soggiornante e rilasciare la relativa ricevuta del versamento dell’imposta effettuato;
 - Entro il sedicesimo giorno successivo al termine di ogni trimestre solare, comunicare, mediante il canale telematico del sistema informativo per la gestione dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Ciampino, il numero degli ospiti e il numero dei pernottamenti del mese precedente, compresi i pernottamenti esenti indicato all’art. 4 del presente regolamento e quelli relativi a soggetti passivi inadempienti al pagamento;
3. Versare al Comune, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare, l’imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione mensile di cui alla precedente lettera. Il termine per il versamento definito dalla presente rappresenta la scadenza ai fini dell’adempimento e dell’applicazione della sanzione per omesso o tardivo versamento;
 4. La dichiarazione trimestrale viene caricata sul portale dell’imposta di soggiorno messo a disposizione del Comune di Ciampino;
 5. In caso di rifiuto al versamento dell’imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, dovrà versare la stessa in qualità di Responsabile del pagamento;
 6. I gestori devono riversare al Comune di Ciampino le somme, con le seguenti modalità:
 - Tramite il nodo dei pagamenti PagoPA;
 - Mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - Mediante altre forme di pagamento attivate dall’Amministrazione Comunale;
 7. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei trimestri il versamento va fatto in relazione al trimestre in cui il soggiorno termina;
 8. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
 9. Il gestore, in qualità di agente contabile di fatto, è sottoposto all’obbligo della “resa del conto giudiziale” come previsto dal R.D. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il previsto mod.21. Il gestore potrà inviare il mod.21 alla PEC del protocollo dell’Ente quando il modello è firmato digitalmente (*firma digitale P7m*), altrimenti dovrà consegnare il mod.21 in forma cartacea direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente in quanto il modello dovrà riportare la firma olografa. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all’art. 233 del D.Lgs. 267/2000.
 10. Il gestore, soggetto responsabile del pagamento dell’imposta è tenuto a presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. L’art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di trasmettere per via telematica, la dichiarazione riepilogativa annuale entro il 30 giugno di ogni anno. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica facendo accesso al portale dell’**Agenzia delle Entrate**.
 11. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7

Attività di accertamento e controllo dell’imposta

Ai fini dell’attività di accertamento dell’Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, e le disposizioni di cui all’art. 1 comma 792 e successivi della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo e comunque tutte le disposizioni normative sui tributi locali.

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione comunale può:

- Invitare, i gestori delle strutture ricettive, a trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell’imposta;
- inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Art. 8

Sanzioni

1. Al soggetto gestore di cui all’art. 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2001.
2. Il gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi obbligo previsto dal-presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
3. Al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all’art. 5, comma 2 lett. c) del presente regolamento, la sanzione amministrativa del cento per cento dell’importo non versato, così come previsto dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

Art. 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall’Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all’Ente dall’avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello

in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo e relativi interessi, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
4. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 12

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77, in quanto compatibile.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art 14

- 1) Le tariffe in sede di applicazione dell'imposta sono quelle di seguito rappresentate:

TABELLA TARIFFE IMPOSTA SOGGIORNO In vigore dall'01.01.2026

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona)	NUMERO MASSIMO DI PERNOTTAMENTI
Albergo a 1 stella ed eventuale Dipendenza a 1 stella	Euro 2,00	10
Albergo a 2 stelle ed eventuale Dipendenza a 2 stelle	Euro 2,00	10
Albergo a 3 stelle ed eventuale Dipendenza a 3 stelle - residenze d'epoca	Euro 3,00	10
Albergo a 4 stelle ed eventuale Dipendenza a 4 stelle	Euro 3,50	10
Agriturismi villaggi turistici	Euro 2,00	10
Case e Appartamenti per vacanze	Euro 2,00	10
Case per ferie	Euro 2,00	10
Bed & Breakfast	Euro 2,00	10
Country house o Residenze di campagna	Euro 2,00	10
Immobili destinati ad ulteriori forme di locazione breve (art. 4, D.L. n. 50/2017, convertito con L. 96/2017)	Euro 2,00	10
Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree attrezzate per la sosta Temporanea	Euro 2,00	10

- 2) Per le annualità successive al 2020, le tariffe vengono deliberate ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.
- 3) Nel caso in cui non si proceda all'adozione delle tariffe ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente regolamento, le stesse si intendono confermate fino a successiva modifica.